



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'**Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia**, con sede in 00186 –Roma (RM), Piazza di San Marco n. 49, C.F. n 96477020588, rappresentato dalla Direttrice Generale, Dott.ssa Edith Gabrielli, C.F. GBRDTH70B67H501E, nata a Roma (RM), il 27 febbraio 1970 (di seguito denominato il “**Vi-Ve**”);

E

l'**Archivio Centrale dello Stato**, con sede in 00144 – Roma (RM), Piazzale degli Archivi, 27, C.F. 80215390586 rappresentato dal Direttore Generale – Sovrintendente Dott. Andrea De Pasquale C.F. DPSNDR70S20I138D, nato a Sanremo (IM), il 20 novembre 1970, (di seguito denominato **ACS** e, unitamente al Vi-Ve, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- il VIVE e l'ACS sono istituti del Ministero della Cultura dotati di autonomia speciale ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n. 46 recante «Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura»;
- il VIVE gestisce il Monumento a Vittorio Emanuele II, o Vittoriano compresa l'area centrale denominata Altare della Patria, ovvero l'ara laica alla Nazione eretta su progetto di Giuseppe Sacconi e decorata con un fregio scultoreo da Angelo Zanelli;
- il VIVE ha avviato il progetto di restauro dell'Altare della Patria, compreso il fregio scultoreo di Angelo Zanelli;
- il VIVE ha intenzione di organizzare a conclusione del restauro sopra ricordato una mostra dal titolo provvisorio “*Angelo Zanelli e l'Altare della Patria*”, a cura di Valerio Terraroli, nella Sala Zanardelli al Vittoriano per il periodo 25 ottobre 2023 – 31 gennaio 2024;
- l'ACS conserva uno dei più consistenti nuclei documentari sul Vittoriano e in particolare sull'Altare della Patria;
- il VIVE e l'ACS, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, promuovono forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza ed una migliore fruizione del patrimonio affidato;
- le Parti sono interessate ad una collaborazione istituzionale e scientifica finalizzata, tra le altre cose, allo studio dell'Altare della Patria, compreso il fregio scultoreo di Angelo Zanelli;
- è interesse delle Parti formalizzare, attraverso apposito atto convenzionale, tale rapporto di collaborazione scientifico-istituzionale.

**Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



ART. 1
- Premesse -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione.

ART. 2
- Oggetto -

Con il presente accordo e per tutta la durata ivi prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione istituzionale e scientifica finalizzata allo studio dell'Altare della Patria, compreso il fregio scultoreo di Angelo Zanelli, anche in vista della mostra dal titolo provvisorio "Angelo Zanelli e l'Altare della Patria", a cura di Valerio Terraroli, da tenersi nella seconda metà del 2023 nella Sala Zanardelli del Vittoriano. (l'"**Oggetto**").

Ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le conoscenze, le competenze e le risorse umane e strumentali di cui dispone, nonché il materiale documentale, necessari alla realizzazione dell'Oggetto del presente accordo.

ART. 3
- Condizione di reciprocità -

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

ART. 4
- Referenti scientifici -


Nel perseguimento dell'Oggetto del presente accordo, i referenti scientifici individuati dalle Parti sono:

- per il Vi-Ve, la Dott.ssa Edith Gabrielli (*e.mail edith.gabrielli@cultura.gov.it*);
- per l'ACS, il Dott. Andrea De Pasquale (*e.mail andrea.depasquale@cultura.gov.it*).

ART. 5
- Proprietà intellettuale -

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.



Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 6
- Diritto d'immagine e Pubblicità -

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni relative alla realizzazione dell'Oggetto di cui al presente accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'Oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

ART. 7
- Altri accordi -

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 8
- Durata -

Il presente accordo avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

ART. 9
- Copertura assicurativa -

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10
- Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro -

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare



gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

ART. 11
- Miscellanea -

Il presente accordo non è soggetto a registrazione, in caso contrario le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, così come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

L'accordo, pena nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Roma,

Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia

Archivio Centrale dello Stato

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli

Il Direttore Generale – Sovrintendente
Dott. Andrea De Pasquale

